



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**Regolamento**  
**Acquisti sotto soglia comunitaria**  
**di lavori, servizi, forniture**  
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  
(approvato con Delibera del CdA n. 25 del 23 dicembre 2019)

## **INDICE**

### **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

ART. 3 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE E DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

ART. 4 - FACOLTA' DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 - ELENCO FORNITORI

ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 9 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

ART. 10 - ONERI FISCALI

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE

## **PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"), individua i principi e i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui la Fondazione Aquileia (indicato di seguito per brevità Fondazione) intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.

### **ART. 1 OGGETTO**

1. La Fondazione avvia le procedure di affidamento secondo i criteri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per l'individuazione del contraente.

2. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.Lgs. 50/2016, all'art. 36, commi 1 e 2.

### **ART. 2 LIMITI DI APPLICAZIONE**

1. Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono consentiti nei limiti stabiliti nel D.Lgs. 50/2016. I limiti di soglia sono previsti agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e varieranno in funzione della variazione delle soglie ivi indicate. Si procederà agli acquisti sotto soglia comunitaria a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell'ambito della pianificazione annuale del bilancio di previsione della Fondazione, fatte in ogni caso salve le previsioni normative in tema di programmazione degli acquisti di beni e servizi applicabili alla Fondazione.

2. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata con proprio specifico provvedimento dal Direttore, al quale, ai sensi dell'art 15, comma 4 dello Statuto della Fondazione, afferisce la capacità negoziale.

4. Il Direttore per ogni acquisto sotto soglia è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva la facoltà di adottare un atto formale di nomina di un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il Direttore, per assicurare il pieno rispetto delle procedure in materia, potrà essere assistito, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, da personale interno competente. Nel caso in cui non fossero reperibili tra il personale della Fondazione specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il Direttore, nei limiti di spesa del relativo progetto e ai sensi dell'art 31, commi 7 e 11, del D.Lgs. 50/2016, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento è anche Direttore dell'esecuzione del contratto salvo diversa determinazione.

7. Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere sempre indicato negli atti di gara o nelle richieste a presentare l'offerta.

### **ART. 3**

#### **MODALITA' DI ACQUISIZIONE E DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA**

1. Tutte le acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi sono effettuate con procedure individuate ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016. Tutte le procedure di acquisizione di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e c) di cui al presente articolo prendono avvio con il decreto a contrarre del Direttore.

2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, il decreto a contrarre contiene almeno le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Nel successivo decreto di affidamento, dovrà essere indicata la corrispondenza delle opere, dei beni e dei servizi che si intende acquisire ai termini della lettera di invito/capitolato stabiliti dalla Fondazione nonché l'eventuale ribasso sull'importo massimo stimato.

3. Per le procedure di importo di cui al comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 resta ferma l'applicazione dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

4. Gli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi (art. 36, comma 2, lett. a) possono prescindere dall'indagine di mercato informale, salvo diversa valutazione da effettuare di volta in volta a cura del Direttore al fine di garantire le migliori condizioni di acquisto e il principio di economicità. Di norma si richiedono almeno due preventivi, tranne nei casi di indifferibile urgenza o effettiva emergenza dettate dalle circostanze, rivolgendosi in primis ai soggetti iscritti all'Albo Fornitori, di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

5. È possibile prescindere dalla richiesta di due preventivi qualora vi sia per un determinato settore un unico operatore iscritto all'Albo. Nel caso in cui non vi siano

operatori iscritti all'Albo per un determinato settore è possibile rivolgersi a qualunque operatore, previa verifica della regolarità contributiva e del casellario ANAC.

6. Gli affidamenti fino a Euro 10.000,00 prescindono dalla richiesta di due preventivi.

7. Gli acquisti effettuati per spese minute (fino ad un massimo di Euro 1.000,00) e pagati pertanto in contanti o con carta di credito non sono soggetti agli adempimenti della tracciabilità e del Codice dei Contratti.

8. Si procederà mediante procedura negoziata per le acquisizioni di beni servizi e lavori nei limiti disposti dall'art. 36, comma 2, lett. b), salvo deroghe di legge. L'affidamento mediante procedura negoziata dovrà avvenire del numero di operatori individuati al citato art. 36, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualificati predisposti ed aggiornati dalla Fondazione (Albo dei Fornitori).

9. L'affidamento avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo/qualità scelto di volta in volta dalla Fondazione (come previsto dall'art. 95 e dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016).

10. Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo/qualità, saranno utilizzati i criteri di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera di invito. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo qualità, in base quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 56/2017, dovrà essere nominata un'apposita Commissione Giudicatrice tecnica, composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri esperti in merito all'oggetto dello specifico contratto.

11. In via prioritaria, per esigenze di contenimento della spesa, tale Commissione sarà formata da personale in servizio presso la Fondazione.

12. Nel caso in cui non sia reperibile tra l'organico della Fondazione personale di adeguata professionalità per le attività negoziali oggetto del singolo contratto, il Direttore, nei limiti di spesa del relativo progetto potrà individuare esperti esterni, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 4**

#### **FACOLTA' DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO**

1. La Fondazione ha la facoltà di ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip Spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, nonché al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e ad altri mercati elettronici.

**ART. 5**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, salvo che alle minute spese (fino a Euro 1.000,00) di cui all'art. 3 comma 7.

**ART. 6**  
**ELENCO FORNITORI**

1. L'affidatario di lavori, forniture e servizi sotto soglia deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; negli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.36, comma 2, lett. a), l'iscrizione alla CCIAA o all'Albo professionale di riferimento unitamente alla referenza di almeno un istituto bancario sono sufficienti ad attestare i requisiti di idoneità tecnico professionale e finanziaria.
2. La Fondazione forma elenchi di fornitori qualificati denominati "Albo Fornitori" per gli affidamenti sotto soglia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La Fondazione procede a verifiche d'ufficio a campione del possesso dei requisiti dei fornitori iscritti all'Albo.
3. L'albo fornitori è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con decreto del direttore n. 55 di data 28.02.2018.

**ART. 7**  
**FORMA DEL CONTRATTO**

1. I rapporti tra la Fondazione e l'operatore economico saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia. Il contratto potrà essere perfezionato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
2. La cauzione provvisoria e definitiva e le eventuali garanzie, laddove previste e/o richieste, devono essere prestate nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

**ART. 8**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Gli operatori economici partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenuti al rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. I dipendenti della Fondazione che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti eviteranno qualsiasi tentativo volto ad influenzarli, da parte dell'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dalla Fondazione.
3. Alle imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici della Fondazione ai fini della richiesta di informazioni riservate.
4. Se previsto nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, le imprese concorrenti devono effettuare un sopralluogo presso le strutture della Fondazione; in occasione di tale sopralluogo, il personale preposto della Fondazione è tenuto a fornire tutte le informazioni utili e non riservate al fine della presentazione da parte degli operatori economici di offerte complete e tra loro comparabili.
5. Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
6. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
7. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

**ART. 9**  
**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI**  
**DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE**

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, sul conto dedicato dichiarato dall'operatore economico.
2. Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture, essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente solo per affidamenti superiori ad Euro 39.999,00 ferma restando la verifica, da parte del RUP, della regolare esecuzione della prestazione prima del pagamento.

**ART. 10**  
**ONERI FISCALI**

1. Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dalla Fondazione, oggetto del presente regolamento.

**ART. 11**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e successivi regolamenti attuativi, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione alla Fondazione, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che risulteranno applicabili.

**ART. 12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni altro precedente regolamento in materia si intende revocato.